APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 19 (Accordo)

1. - La Compagnia amministrera' separatamente il suo patrimonio privato, tenendo distinta nel bilancio la relativa gestione.

2. - La Compagnia compilera' un bilancio d'apertura con decorrenza 1° gennaio 1942, tenendo conto di tutte le variazioni intervenute in base al presente Accordo. Questo bilancio sara' redatto in franchi-oro secondo i principi adottati dal Consiglio di amministrazione, e servira' di base per la contabilita' futura.

3. - Le disposizioni legislative concernenti la perdita totale o parziale del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non sono applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale deliberera', ove occorra, la riduzione del capitale sociale.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it